[[LexItalia.it](http://www.lexitalia.it/)](http://www.lexitalia.it/" \t "_top)

**[Giurisprudenza](javascript:history.go(-1))**[Rimpiciolisci i caratteri](javascript:ts('body',-1))   [Ingrandisci i caratteri](javascript:ts('body',1))   [Stampa il documento](javascript:;) **http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**[**Torna indietro**](javascript:history.go(-1)) **-** [**Nuova ricerca**](http://www.lexitalia.it/uploads1/giurisprudenza.htm) - © copyright

**Contratti della p.a.  
Astensione per conflitto di interesse nelle gare di appalto** - (sulla portata dall’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede l’obbligo di astensione dalle procedure di gara nei casi previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013).

**TAR ABRUZZO - PESCARA SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2017, n. 21** - Pres. Eliantonio, Est. Balloriani – Unipolsai Assicurazioni S.p.A. (Avv. De Carolis) c. Tua S.p.A. – Trasporto Unico Abruzzese (Avv.ti Di Lorito e Referza), Società Cattolica di Assicurazione (Avv.ti Grippo, Alfarano e Durante) e Dughera Assicurazioni Group S.r.l. (Avv.ti Acerbo e Piscione) – (accoglie).

**1-2. Contratti della P.A. – Commissione di gara – Commissari – Obbligo di astensione per conflitto di interesse – Disciplina di cui all’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016 – Riferimento all’obbligo di astensione nei casi previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013 – Ha portata esemplificativa e non esaustiva – Si riferisce non solo ai dipendenti ma anche a coloro che rivestono una influente posizione sociale o di gestione amministrativa – Fattispecie.**

**1. L’art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel prevedere che costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano “l’obbligo di astensione previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.”, nel fare riferimento all’art. 7 ult. citato, opera un rinvio ampliativo ed esemplificativo e non limitativo, come si evince dall’uso della locuzione “in particolare”; l’art. 42 cit. si riferisce quindi al personale ma in senso lato, cioè non solo a soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti, ma anche, a maggior ragione, a coloro i quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un maggior “interesse finanziario, economico o altro interesse personale” (1).   
  
2. Va disposta l’esclusione da una gara di appalto di una società nel caso in cui risulti che un membro su tre del consiglio di amministrazione sia comune sia al Broker che ha curato la predisposizione degli atti di gara sia ad una società agente della società vincitrice (il cui amministratore, peraltro, è stato delegato dalla società a rappresentarla nelle fasi pubbliche di gara). Invero, l’obbligo di astensione, da un punto di vista del diritto amministrativo, è posto a tutela di un pericolo astratto e presunto che non richiede la dimostrazione, volta per volta, del vantaggio conseguito con l’omessa astensione; onde tale conflitto d’interessi ha reso illegittima la partecipazione della società in questione, con conseguente obbligo di esclusione della medesima ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lett. d), del codice dei contratti pubblici.**

----------------------------------------------  
(1) L’art. 42, comma 2, del codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispone che: “Si ha conflitto di interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della Stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l’obbligo di astensione previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”.   
  
Il comma 3 del citato art. 42 aggiunge che “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.   
  
Secondo la sentenza in rassegna, l’art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si riferisce al personale in senso lato, cioè non solo a soggetti titolari di un contratto di lavoro dipendente con gli enti coinvolti, ma anche, a maggior ragione, a coloro i quali, rivestendo una influente posizione sociale o di gestione amministrativa, hanno giocoforza un maggior “interesse finanziario, economico o altro interesse personale”.

----------------------------------------------

Estremi di pubblicazione: <http://www.lexitalia.it/a/2017/86419>

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 (in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 – Suppl. Ord. n. 10; in vigore dal 19 aprile 2016) – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=legislazione1&keyval=legislazione.legislazione_id=3163)

TAR ABRUZZO - PESCARA SEZ. I - sentenza 9 gennaio 2017, pag.  <http://www.lexitalia.it/a/2017/86419> (sulla portata dall’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede l’obbligo di astensione dalle procedure di gara nei casi previsti dall’art. 7 del d.P.R. n. 62 del 2013).

**http://www.lexitalia.it/images/sep2.gif**  
[Stampa il documento](javascript:;)  [http://www.lexitalia.it/images/up.gif](http://www.lexitalia.it/uploads/webdata_pro.pl?_cgifunction=form&_layout=default&keyval=lex1.lex1_id=32234#up)

Inizio modulo



Fine modulo